



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE III

SETTORE AMMINISTRATIVO



AVVISO PUBBLICO

**Legge n. 431 del 9 dicembre 1999, art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni
Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione**

Contributi per l'anno 2025 – Fondo e Competenza anno 2026
(art.11 L.431/98 – Delibera di G.R. n.206/2006)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III AMMINISTRATIVO

VISTA:

- la Circolare esplicativa alla D.G.R. n. 206/2006 –prot. SIAR n. 336579 del 19.10.2020;
- la comunicazione della Regione Calabria prot. n°336579 del 19/10/2020;
- la comunicazione della Regione Calabria, pubblicata sul portale istituzionale nell'apposita sezione “Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici/Aree tematiche/Edilizia e politiche abitative/Contributi Fitto Casa” avente ad oggetto “Contributo per il canone di locazione sostenuto nell'anno 2025 - Competenza 2026”

RENDE NOTO

Che, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nell' elenco definitivo, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di **gennaio 2025**.

PREMESSA:

- A) L'erogazione del contributo ai conduttori per il pagamento del canone di locazione è subordinata all'assegnazione al Comune, da parte della Regione Calabria, del fondo destinato ai contributi integrativi.**
- B) Il contributo verrà erogato agli assegnatari successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria.**



C) Dalla comunicazione presente sul sito istituzionale della Regione Calabria viene riportata la seguente dicitura: “Qualora non vengano stanziati fondi statali e questa Regione non sia in grado di sopperire con eventuali residui e/o fondi propri, si rende noto che non verrà erogato alcun contributo in merito. I richiedenti, pertanto, non potranno far valere nei confronti di questa Regione alcun diritto di corresponsione di somme”;

1. Finalità del fondo

Il Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato alla concessione dei contributi integrativi ai conduttori per il pagamento del canone di locazione.

2. Requisiti per l’accesso ai contributi

Sono ammessi all’erogazione dei contributi coloro i quali, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana.
2. Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea.
3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs.n.286/98 e sue successive modifiche.
N.B.: con riferimento al punto 3 si specifica che i richiedenti stranieri, extracomunitari, devono essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da cinque anni nella Regione Calabria (L. 133/2008).
4. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretta o di affinità, entro il secondo grado.
5. Residenza nel Comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione;
6. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) a canone sociale;
7. Non essere assegnatario di un alloggio comunale.
8. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio.
9. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
 - titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - proprietà di un alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità o la inabitabilità dell’alloggio;
10. Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000;
11. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e s.m.i., non superiore ad Euro 17.000,00;
12. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli



oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A	Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 14%
Fascia B	Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00 Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad €17.000,00 Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%

13. Ai soli fini del Fondo Regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
 - a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
 - b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
14. Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 14 non sono tra loro cumulabili.
15. L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.)
16. I requisiti di cui al punto 2 sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n.109/98 e s.m.i., tranne il requisito di cui al punto 2.4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo. Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.
17. Non sono efficaci:
 - eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
 - eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

Possono presentare domanda anche coloro i quali per l'anno 2025 nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (I.S.E.) per se o per un componente familiare abbia percepito contributo relativo al canone di locazione previsto per i titolari di Assegno di inclusione o altro sostegno per le medesime finalità in quanto come da comunicazione della regione Calabria fatte salve disposizioni statali contrarie è ammesso il cumulo tra il contributo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Pertanto, ai fini della quantificazione del beneficio da concedere, si effettuerà la decurtazione di eventuali contributi già percepiti per la stessa finalità.

3. Valori di riferimento

La situazione economica di tutti i componenti del nucleo familiare deve risultare



dall'Attestazione ISEE in corso di validità.

Il valore dei canoni è quello risultante dal contratto, relativo all'anno **2025 al netto degli oneri accessori** di cui al punto 2 del presente avviso;

Per i soggetti che, relativamente al proprio nucleo familiare, dichiarano reddito zero o reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (**dichiarazione sostitutiva di atto notorio da indicare in domanda**) a pena di nullità.

4. Entità del contributo

Il contributo è erogato agli aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili, secondo le modalità di riparto definite dalla Regione Calabria.

L'importo del contributo da erogare è calcolato in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e, comunque, decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modifiche e integrazioni:

- a. Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di Euro 3.100,00
- b. Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di Euro 2.325,00

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.

5. Canone annuo di locazione

1. Il canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo, anche in seguito a proroga o rinnovo, oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

6. Decesso

1. In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art.6 della Legge n. 392/1978.
2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

7. Domanda di accesso e certificazione

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati da dichiarazione sostitutiva di



atto notorio completa di documento di identità in corso di validità.

8. Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione, deve essere compilata unicamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune di Gioia Tauro **scaricabile dal sito web**, e solo in via residuale, ritirandola presso l’Ufficio “Servizi Sociali” del Comune di Gioia Tauro;

La domanda, debitamente sottoscritta, completa di tutti i dati richiesti e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi, dovrà inoltre indicare l’indirizzo ed un **recapito telefonico** per consentire eventuali comunicazioni relative alla procedura per la erogazione del contributo, pena l’esclusione.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere presentata presso **l’Ufficio Protocollo**, entro il termine di **60 giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico, indirizzandola all’Ufficio Servizi Sociali oppure trasmessa mezzo PEC unicamente all’indirizzo protocollogioitauro@asmepec.it.

Le domande pervenute **dopo la scadenza** sopra indicata verranno escluse.

9. Istruttoria domande e formazione graduatoria.

Alla formazione della graduatoria provvederà l’Ufficio Comunale competente secondo la tempistica e le fasi procedurali seguenti:

- Nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i cittadini titolari di contratto regolarmente registrato di conduzione in locazione di alloggi, potranno inoltrare domanda di accesso ai contributi;
- Il Comune, scaduti i 60 giorni di pubblicazione del bando, effettuerà l’istruttoria delle domande pervenute, provvederà a verificare il possesso dei requisiti richiesti, formulerà l’elenco provvisorio, invierà quindi alla Regione l’atto amministrativo di approvazione dell’elenco definitivo dei richiedenti entro il **31 maggio 2026**.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- a) somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- b) somma dei redditi Irpef e Irap inferiori al canone annuo;
- c) somma dei redditi Irpef e Irap superiori al canone annuo, di un valore compreso tra 0 e 30%;

Il Comune, prima dell’erogazione del contributo, dovrà:

1. verificare l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi Sociali o altra struttura demandata;
2. escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e, nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
3. procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

10. Controlli e sanzioni

Con la sottoscrizione della domanda il richiedente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti previsti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico,



nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e comporta altresì la decadenza dal beneficio concesso.

Sui dati dichiarati potranno essere eseguiti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Saranno altresì effettuati controlli a campione sulla veridicità dei dati reddituali e patrimoniali da parte della Guardia di Finanza, a cui il Comune invierà l'elenco degli assegnatari del contributo.

Il Responsabile Settore III Amministrativo
Dott.ssa Maria Teresa Sorace